



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Comunicato Ufficiale n. 26/GST del 12 febbraio 2025

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 2/ 2/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 2/ 2/2025 S.GIOVANNI BATTISTA - CITTA DI TORRE DEL GRECO

Il Giudice Sportivo Territoriale, avvocato Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società SDC Città di Torre del Greco relativo alla gara in epigrafe con il quale la ricorrente società richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società ASD San Giovanni Battista per avere, quest'ultima, schierato nella gara in epigrafe, un calciatore in posizione irregolare Albano Antonio (17.12.1998) - indicato in distinta come nato a Vico Equense, carta di identità n. CA44250FG. Letta la memoria della resistente, nonché le controdeduzioni alla stessa proposte dalla ricorrente e l'ulteriore memoria prodotta dalla società ASD San Giovanni Battista. Esperiti gli opportuni accertamenti presso l'Ufficio Tesseramenti del CR Campania FIGC - LND rilevato che: ^ nell'anagrafe dei calciatori risultano due Albano Antonio nati il 17.12.1998. Risulta, infatti, Albano Antonio nato il 17.12.1998 a Castellammare di Stabia, matricola FIGC n. 2703737, tesserato per la società ASD San Giovanni Battista dal 27.07.2024. Inoltre, risulta tesserato Albano Antonio nato il 17.12.1998 a Vico Equense, matricola FIGC n. 5391415, tesserato per la società ASD San Giovanni Battista dal 9.07.2024. Emerge, inoltre, che la società ASD San Giovanni Battista, attraverso il proprio portale LND, ha inoltrato la richiesta di unificazione delle matricole. Considerato che: ^ il calciatore Albano Antonio inserito in distinta, nato il 17.12.1998 a Vico Equense, carta di identità n. CA44250FG, riconosciuto dal DDG, risulta essere tesserato per la società ASD San Giovanni Battista dal 9.07.2024 e, pertanto, prendeva regolarmente parte alla gara oggetto di ricorso. Tanto rilevato e considerato PQM delibera: rigettare il ricorso proposto dalla società SDC Città di Torre del Greco e, per l'effetto, confermare il risultato di 2- 1 per la società San Giovanni Battista acquisito sul TDG; ^ confermare i provvedimenti adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale. Dispone la restituzione del contributo di accesso alla giustizia sportiva alla ricorrente. Da ultimo dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le opportune determinazioni.

Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria

GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 2/ 2/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 2/ 2/2025 DBFS SAN PIETRO - A.S.D. REAL MUGNANO

Il Giudice Sportivo Territoriale, avvocato Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società ASD DBFS San Pietro relativo alla gara in epigrafe con il quale la ricorrente società richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società ASD De Lucia per avere, quest'ultima, schierato nella gara in epigrafe, un calciatore in posizione irregolare Salemme Tommaso (19.07.1987). Preliminarmente questo giudice deve rilevare che il calciatore oggetto di squalifica con Comunicato Ufficiale

n. 78 del 30.01.2025 CR Campania LND - FIGC non era in Sig. Salemme Tommaso (23.08.1992) ma il Sig. Salemme Tommaso (19.07.1987), la mancata indicazione della data di nascita nel CU (non tenendo in considerazione l'omonimia tra i calciatori tesserati per ASD Real Mugnano Salemme Tommaso classe 87' e classe 92') verrà risolta con apposito errata corrige nel quale sarà specificato che il calciatore destinatario del provvedimento di squalifica è Salemme Tommaso (19.07.1987). Letta la memoria della resistente con la quale la società ASD Real Mugnano ammetteva di avere erroneamente impiegato nella gara oggetto di ricorso il calciatore Salemme Tommaso (19.07.1987) destinatario della squalifica comminatagli con il Comunicato Ufficiale sopra citato. PQM delibera: ^ infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla società ASD Real Mugnano con il risultato di 3 - 0 in favore della ricorrente ASD DBFS San Pietro; squalificare per una giornata il calciatore Salemme Tommaso (19.07.1987) della società ASD Real Mugnano, squalifica da sommare a quella già inflitta e non ancora scontata dal predetto. In parziale accoglimento della memoria della resistente dispone non applicare le sanzioni accessorie. Dispone la restituzione del contributo di accesso alla giustizia sportiva.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

A.S.D. REAL MUGNANO

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SALEMME TOMMASO (A.S.D. REAL MUGNANO) 19.07.1987

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19

GARE DEL 3/ 2/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 3/ 2/2025 CITTA DI TORRE DEL GRECO - A.S.D STASIA CALCIO 1945

il Giudice Sportivo Territoriale, avvocato Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società ASD Stasia Calcio 1945 relativo alla gara in epigrafe con il quale la ricorrente società richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società SDC Città di Torre del Greco per avere, quest'ultima, schierato nella gara in epigrafe, un calciatore in posizione irregolare Bracale Francesco (9.11.2007). La resistente non produceva memorie. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ come emerge dal Comunicato Ufficiale n. 72 del 16.01.2025 FIGC LND CR Campania il calciatore Bracale Francesco veniva squalificato per due gare effettive per espulsione; ^ il calciatore Bracale Francesco non prendeva parte alla gara del 19/01/2025 successiva alla pubblicazione del succitato CU, scontando una delle due giornate di squalifica comminatagli; ^ in data 26.01.2025 la società SDC Città di Torre del Greco non si presentava alla gara di Campionato Juniores Regionali (quarta giornata di ritorno) e, pertanto, il calciatore non scontava la seconda giornata di squalifica comminatagli con il Comunicato Ufficiale n. 72 del 16.01.2025 FIGC LND CR Campania; ^ in data 3.02.2025 il Sig. Bracale, in posizione irregolare, per non avere scontato la seconda giornata di squalifica come sopra riportato, scendeva in campo nella gara oggetto di ricorso. Tanto rilevato, PQM delibera: ^ ex art. 10 co. 6, CGS accogliere il ricorso proposto dalla società ASD Stasia Calcio 1945 e, per l'effetto, infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla società resistente SDC Città di Torre del Greco con il risultato di 0 - 3; squalificare per una giornata il calciatore Bracale Francesco della società SDC Città di Torre del Greco, squalifica da sommare a quella già inflitta e non ancora scontata; ^ squalificare per una giornata il Sig. Zafano Luca dirigente accompagnatore della società SDC Città di Torre del Greco; ^ infliggere l'ammenda di euro 150,00 alla società SDC Città di Torre del Greco. Dispone la restituzione del contributo di accesso alla giustizia sportiva.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

CITTA DI TORRE DEL GRECO

AMMENDA

Euro 150,00 CITTA DI TORRE DEL GRECO

DIRIGENTI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ZAFANO LUCA (CITTA DI TORRE DEL GRECO)

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BRACALE FRANCESCO (CITTA DI TORRE DEL GRECO)

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE

GARE DEL 2/ 2/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 2/ 2/2025 CERCOLA CALCIO FOX - A.S.D. DE LUCIA

Il Giudice Sportivo Territoriale, avvocato Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società Cercola Calcio Fox relativo alla gara in epigrafe con il quale la ricorrente società richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società ASD De Lucia per avere, quest'ultima, schierato nella gara in epigrafe, un calciatore in posizione irregolare Buonpane Giovanni (29.03.2010). Letta la memoria prodotta dalla resistente che, di fatto, ammette di avere, per errore schierato in campo il calciatore Buonpane in posizione irregolare. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ come emerge dal Comunicato Ufficiale n. 49 del 30.01.2025 FIGC LND CR Campania il calciatore Buonpane Giovanni (29.03.2010) veniva squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione; ^ il calciatore Buonpane Giovanni (29.03.2010) prendeva parte alla gara oggetto di ricorso. Tanto rilevato PQM delibera: ^ ex art. 10 co. 6, CGS accogliere il ricorso proposto dalla società Cercola Calcio Fox e, per l'effetto, infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla società resistente ASD De Lucia con il risultato di 3 - 0; squalificare per una giornata il calciatore Buonpane Giovanni della società ASD De Lucia, squalifica da sommare a quella già inflitta e non ancora scontata; ^ squalificare per una giornata il Sig. Martone Ottaviano dirigente accompagnatore della società ASD De Lucia; ^ infliggere l'ammenda di euro 100,00 alla società ASD De Lucia. Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

A.S.D. DE LUCIA

AMMENDA

Euro 100,00 A.S.D. DE LUCIA

DIRIGENTI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MARTONE OTTAVIANO (A.S.D. DE LUCIA)

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BUONPANE GIOVANNI (A.S.D. DE LUCIA)

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 CALCIO A 5

GARE DEL 1/ 2/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 1/ 2/2025 SANTA CECILIA - A.S.D. REAL TUFINO 5

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società ASD Real Tufino relativo alla gara in epigrafe non disputata per l'essenza della ricorrente. Rilevato che: ^la società ASD Real Tufino asseriva di non essere riuscita a raggiungere l'impianto di gioco presso la Scuola Media Virgilio in Eboli per disputare l'incontro con la società ASD Santa Cecilia valevole per il Campionato Under 15 regionale - Girone A - a causa del guasto del mezzo di trasporto che stava conducendo la squadra ad Eboli. Considerato che: ^ quanto sostenuto dalla ricorrente non è suffragato da alcun documento che possa attestarne la veridicità (ad esempio verbale di intervento della Polizia Stradale e/o ricevuta di una società che svolge attività di soccorso stradale). PQM, in applicazione del combinato disposto dell'art. 53 - 2 co. NOIF e dell'art. 10 CGS co. 1 e co. 4, considerando che trattasi della prima assenza ingiustificata della predetta società ad una gara di campionato, delibera: ^ infliggere la punizione sportiva della perdita della gara per la ricorrente con il risultato di 3 - 0 in favore della società ASD Santa Cecilia; ^ infliggere 1 punto di penalizzazione in classifica alla società ASD Real Tufino; ^ comminare l'ammenda euro 103,00 alla società ASD Real Tufino. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

SANTA CECILIA

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:

SANTA CECILIA 1

AMMENDA

Euro 103,00 SANTA CECILIA

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

Publicato in NAPOLI il 12 febbraio 2025

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**